

Ultima modifica entrata in vigore
11giugno 2011

**STATUTO PROVINCIA DI
MASSA - CARRARA**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

La Provincia

1. La Provincia di Massa-Carrara, decorata di medaglia d'oro al valor militare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/06/1947, è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione Toscana e dallo Statuto. Aderisce ai principi fondamentali della Carta Europea delle Autonomie Locali.
2. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
3. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria esercitabile nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Il territorio

1. La Provincia è costituita dai territori dei comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca Lunigiana, Zeri.
2. Il territorio provinciale è formato da aree caratterizzate da proprie particolari condizioni ambientali, geografiche, storiche e culturali.
3. La Provincia tutela l'identità e le specificità del suo territorio attraverso la salvaguardia di quei valori storici, culturali ed ambientali che costituiscono il patrimonio fondamentale della propria comunità.
4. La Provincia, nella sua attività di programmazione, nell'esercizio dei suoi compiti amministrativi, nella organizzazione delle forme di partecipazione, tiene conto delle diverse caratteristiche socio-ambientali e culturali del suo territorio.

Art. 3

Capoluogo

1. Il Capoluogo della Provincia è la città di Massa.
2. In Massa è posta la sede della Provincia, dei suoi organi istituzionali e dei suoi principali uffici.
3. Nella sede è posto l'albo pretorio della Provincia.

Art. 4

Stemma, gonfalone e fascia

1. La Provincia ha un proprio stemma, riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Ha un proprio gonfalone, riconosciuto con provvedimento e decorato di Medaglia d'Oro al valor militare con Decreto del Presidente del Consiglio del 14 giugno 1947.
3. Apposito regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.
4. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia, da portare a tracolla.

Art. 5

Funzioni

1. La Provincia rappresenta la propria comunità e tutela l'identità del suo territorio attraverso la salvaguardia di quei valori storici, culturali ed ambientali che costituiscono il patrimonio fondamentale della propria comunità. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei settori previsti dalla legge.
2. Cura l'assetto del territorio, provvede alla tutela dell'ambiente e promuove uno sviluppo compatibile con la vocazione dei propri ambiti territoriali.
3. Indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
4. Garantisce la partecipazione dei cittadini, l'informazione ed il diritto d'accesso, al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa anche attraverso forme di consultazione.
5. Esercita l'attività amministrativa utilizzando il metodo della programmazione, della partecipazione e della collaborazione con gli altri enti pubblici, in particolare con i comuni e con la Regione. Prevede forme di consultazione con le forze sociali, sindacali ed economiche, espressioni della realtà provinciale.
6. Istituisce una conferenza permanente con i comuni indicati nell'art. 2. Apposito regolamento ne disciplina funzioni ed attività.

Art. 6

Compiti di programmazione

1. La Provincia coordina le proposte dei comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla sua determinazione. Spettano alla Provincia i compiti di programmazione previsti dalla legge.
2. Con riferimento all'attuazione della programmazione e della legislazione regionale, la Provincia predispone ed adotta:
 - a) un proprio programma pluriennale, di carattere generale e settoriale, nel quale sono indicati gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo della realtà provinciale;
 - b) un piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, delle sue destinazioni ed utilizzazioni.

3. Alla formazione del programma pluriennale e del piano territoriale di coordinamento, la Provincia assicura il concorso dei comuni, della comunità montana nel rispetto della normativa regionale.

Art. 7

Funzioni attribuite in materia di pianificazione territoriale

1. La Provincia esercita le funzioni attribuite dalla Regione al fine del coordinamento e della approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni.
2. In ogni caso la Provincia accerta la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8

Organi della Provincia, loro elezione e loro durata in carica

1. Sono organi di governo della Provincia:
 - * il Presidente della Provincia;
 - * il Consiglio provinciale;
 - * la Giunta provinciale.
2. Il Presidente della Provincia ed il Consiglio sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto, secondo modalità stabilite dalla legge.
3. I membri della Giunta provinciale sono nominati dal Presidente della Provincia.
4. La durata in carica degli organi provinciali è stabilita dalla legge.
5. Il Consiglio provinciale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio. Dopo l'indizione dei comizi elettorali si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Capo I

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 9

Organi del Consiglio Provinciale

1. Sono organi del Consiglio:
 - * il Presidente del Consiglio
 - * due Vicepresidenti del Consiglio
 - * i Consiglieri
 - * i Gruppi Consiliari
 - * la Conferenza dei Capigruppo
 - * le Commissioni Consiliari.

Il Presidente della Provincia è membro del Consiglio provinciale.

Art. 10

Prima seduta consiliare

1. La prima seduta consiliare è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi nei successivi dieci giorni a partire dalla data di convocazione.
2. E' presieduta dal Consigliere anziano fintantoché non si sia proceduto:

- alla convalida degli eletti;
- all'elezione del Presidente del Consiglio.

La seduta è quindi presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale.

3. Il Presidente della Provincia comunica i nomi dei membri della Giunta e di chi assume le funzioni di Vice Presidente della Provincia.

4. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti, da realizzare nel corso del mandato.

Art. 11

Presidenza del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio provinciale, il quale esercita i relativi poteri con imparzialità, nel rispetto della legge, dello statuto e del regolamento; mantiene l'ordine ed assicura il buon andamento dei lavori consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nelle prime due votazioni.
3. Qualora nessuno raggiunga il quorum richiesto, si procederà ad una terza votazione per effettuare il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Per la elezione dei due Vicepresidenti del Consiglio si adottano le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3 per l'elezione del Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio ed i Vicepresidenti possono essere revocati dalla carica su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati ed approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Al Presidente del Consiglio ed ai due Vicepresidenti, costituiti in Ufficio di Presidenza, sono garantiti i supporti amministrativi, tecnici ed economici necessari all'espletamento delle loro funzioni.
7. Nel caso di accertato impedimento del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vicepresidente più anziano di età ed, in subordine, dall'altro Vicepresidente.
8. Nel caso di accertato impedimento anche dei due Vicepresidenti, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 12

Consiglieri provinciali

1. Il Consigliere provinciale rappresenta l'intero territorio della Provincia, senza vincolo di mandato.
2. Entra in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio.
3. La ineleggibilità, la incompatibilità e la decadenza dei Consiglieri sono regolate dalla legge.

ART. 13

Decadenza

1. I Consiglieri che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato

motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio provinciale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio provinciale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate .

Art. 14

Diritti e prerogative dei Consiglieri

1. Il Consigliere ha diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Il regolamento prevede le modalità con le quali sono presentate le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni e le istanze di sindacato ispettivo, nonché le forme delle risposte da parte del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato. La risposta è, in ogni caso, fornita nei trenta giorni successivi alla data della presentazione.

3. Il Consigliere ha diritto di iniziativa, anche al di fuori delle questioni sottoposte all'esame del Consiglio e di farsi assistere dagli uffici.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici della Provincia e dalle aziende ed enti da essa dipendenti, copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché documenti, notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

5. Le modalità sono stabilite dal regolamento.

6. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

7. Ai Consiglieri Provinciali si applica il regime delle aspettative, dei permessi, e delle indennità degli amministratori degli Enti locali stabilito per legge.

Art. 15

Gettone di presenza

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito in un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri provinciali si organizzano in gruppi, formati da uno o più consiglieri.

2. Ogni gruppo nomina un capogruppo, il cui nominativo è comunicato alla Segreteria Generale entro il giorno precedente a quello fissato per la prima

seduta del Consiglio, o immediatamente in caso di successiva sostituzione.

3. Ai gruppi consiliari, per l'effettivo svolgimento delle proprie funzioni, sono assicurate idonee strutture, l'assistenza del personale della Provincia, secondo quanto previsto dal Regolamento.

4. Nel bilancio della Provincia, è previsto apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, del Consiglio provinciale, delle Commissioni consiliari e dei gruppi regolarmente costituiti.

5. Il Regolamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse da assegnare a ciascun gruppo consiliare sulla base della relativa consistenza. Disciplina inoltre le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da ciascun gruppo, nonché le relative forme di pubblicità.

Art. 17

Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale, con il compito di organizzare i lavori consiliari e seguire lo svolgimento dei lavori delle commissioni permanenti.

2. Il Presidente del Consiglio stabilisce il programma ed il calendario dei lavori e delle questioni da portare all'esame del Consiglio, d'intesa con la conferenza dei capigruppo e nel rispetto dei diritti dei Consiglieri, previsti dalla legge.

3. La conferenza dei capigruppo può programmare le sedute del Consiglio per sessioni. Il Consiglio, comunque, si riunisce in sessioni per l'esame del bilancio e del conto consuntivo.

4. L'organizzazione, il funzionamento ed i rapporti con le commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Art. 18

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio provinciale istituisce, nel suo seno, commissioni permanenti per settori organici di materie, con criterio proporzionale. Ogni Consigliere ha diritto, comunque, di far parte almeno di una commissione consiliare.

2. Il numero delle commissioni, il numero dei membri, le norme della loro elezione e della elezione del Presidente, di funzionamento e di pubblicità delle sedute sono stabilite dal regolamento.

Art. 19

Compiti delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti verificano l'attuazione dei programmi riferendone al Consiglio, esaminano lo svolgimento dell'attività amministrativa, esercitano iniziative di indirizzo e di proposta mediante risoluzioni.

2. Ogni proposta di deliberazione consiliare deve acquisire il parere preliminare della commissione di competenza, secondo modalità previste dal regolamento.

3. Le commissioni hanno diritto di ricevere dal Presidente, dagli Assessori, dal Segretario Generale,

dai Dirigenti, dai Responsabili degli uffici nonché dai rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, informazioni, atti e documenti ritenuti necessari per lo svolgimento del proprio lavoro e per l'esame dell'attuazione dei piani e programmi provinciali.

4. Le commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni dei soggetti indicati nel comma 3, che hanno l'obbligo di intervenire e non possono opporre il segreto d'ufficio.

5. Le commissioni si avvalgono degli uffici competenti e possono consultare enti, associazioni e persone.

6. Le stesse possono avvalersi dell'opera di esperti e di istituti, secondo le norme del regolamento.

7. Il Presidente, il Presidente del Consiglio e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

Art. 20

Commissioni speciali

1. Il Consiglio provinciale può istituire nel suo seno, su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati, le seguenti commissioni:

a) per indagini conoscitive su questioni di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia;

b) di inchiesta, al fine di accertare responsabilità amministrative, nell'ambito delle competenze provinciali.

2. Le commissioni di cui al comma 1, sono istituite con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le stesse devono riferire al Consiglio provinciale, entro i termini fissati nella deliberazione istitutiva, fatta salva la possibilità di proroghe concesse prima della scadenza dei termini.

3. Le commissioni speciali sono costituite da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Ciascun componente rappresenta la consistenza del gruppo di appartenenza.

4. Il regolamento disciplina le modalità di elezione dei membri e del presidente, nonché le norme di funzionamento delle commissioni speciali. Qualora la commissione speciale svolga funzioni di garanzia e/o controllo la presidenza spetta alla minoranza.

Art. 21

Commissione per le pari opportunità

1. E' istituita la commissione per le pari opportunità con la funzione di promuovere, nell'ambito delle competenze della Provincia, azioni positive per il conseguimento di pari opportunità.

2. La commissione per le pari opportunità deve essere consultata preventivamente su ogni atto programmatico avente ad oggetto la formazione professionale, il mercato del lavoro e le iniziative per il conseguimento delle pari opportunità uomo-donna. La commissione è tenuta a fornire il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende applicato il principio del silenzio-assenso.

3. La composizione ed il funzionamento della commissione pari-opportunità è disciplinato da apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Capo II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 22

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. E' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio provinciale, nell'ambito delle funzioni previste dalla legge, adotta gli atti fondamentali con cui determina gli obiettivi della politica provinciale e la scelta degli strumenti per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio verifica l'attività del Presidente, degli Assessori e della Giunta accertandone la rispondenza alle deliberazioni consiliari di indirizzo. Verifica altresì l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed i risultati complessivi della gestione.

4. Con regolamento di cui all'art. 14 dello statuto si stabiliscono le modalità di presentazione delle mozioni e degli ordini del giorno tendenti a provocare un giudizio sulla condotta politica ed amministrativa del Presidente, degli Assessori e della Giunta oppure finalizzati ad indirizzarne l'azione.

5. Il Consiglio esamina annualmente, come indicato dal comma 2 dell'art. 40 la relazione predisposta dalla Giunta, nella quale sono indicati i risultati raggiunti e lo stato complessivo dell'attività amministrativa, svolta rispetto agli obiettivi politici e amministrativi decisi dal Consiglio.

6. Spettano al Consiglio gli indirizzi sulle convenzioni che attengono alle materie di sua esclusiva competenza indicate dalla legge.

Art. 23

Servizi, attrezzature, risorse

1. Mediante il sopraccitato regolamento vengono stabilite le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento, per quello delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 24

Indirizzi e nomine di rappresentanti presso enti e designazioni

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Presidente della Provincia, dei rappresentanti della Provincia presso aziende, enti ed istituzioni.

2. Il Consiglio inoltre, nei casi espressamente riservati dalla legge delibera le nomine e le designazioni dei propri rappresentanti presso aziende, enti ed istituzioni.

3. La nomina dei rappresentanti, di cui al comma 1 è effettuata solo dopo l'avvenuta approvazione degli indirizzi. Il Presidente della Provincia comunica alla commissione consiliare competente e al Consiglio, nella prima seduta utile, le nomine o le designazioni effettuate, ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi dati.

Art. 25

Attività deliberativa del Consiglio

1. L'attività deliberativa del Consiglio è esercitata secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 26

Potere di iniziativa

1. L'iniziativa sulle deliberazioni di competenza del Consiglio spetta:

- a) al Presidente della Provincia;
- b) alla Giunta;
- c) alle Commissioni Consiliari
- d) a ciascun Consigliere che può avvalersi degli uffici provinciali competenti secondo modalità previste dal regolamento.

2. I cittadini, singoli o associati, i comuni della Provincia, e la comunità montana esercitano il potere di iniziativa.

Art. 27

Parere sulle proposte

1. Ogni proposta di deliberazione deve essere trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio, alla commissione permanente di competenza, in conformità della programmazione dei lavori consiliari.

2. Le modalità ed i termini, per l'esame da parte delle commissioni, sono stabiliti dal regolamento che può prevedere procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti dal Presidente del Consiglio e per le richieste avanzate da un quinto dei Consiglieri.

3. Il mancato rispetto dei termini da parte della commissione comporta l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio senza il relativo parere.

Art. 28

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio convoca i Consiglieri, mediante avviso scritto da consegnare a domicilio, almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione.

2. L'ordine del giorno del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio sulla base di quanto stabilito dall'art. 17, comma 2. Il regolamento disciplina le eventuali variazioni e modifiche.

3. Entro il termine previsto nel comma 1, gli atti riguardanti le questioni poste all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria, a disposizione dei Consiglieri.

4. Il mancato rispetto dei termini dell'avviso di convocazione e del deposito degli atti costituiscono motivo di rinvio del Consiglio o del punto relativo all'ordine del giorno.

5. Qualora, per fatti imprevedibili, sia necessario ed urgente provvedere, il Presidente del Consiglio può convocare i Consiglieri ventiquattro ore prima della riunione, motivando, in apertura della seduta, le ragioni della convocazione, che dovranno essere approvate dal Consiglio provinciale.

6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire nei successivi venti giorni, il Consiglio provinciale, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 29

Esame delle proposte

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile del Settore Finanze e Bilancio in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Le proposte debbono essere corredate dal parere delle commissioni competenti, fatte salve disposizioni diverse, previste nello statuto.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento delle sedute consiliari, della discussione, e delle votazioni.

Art. 30

Validità delle sedute e approvazione delle proposte

1. Il Consiglio provinciale, in prima convocazione, può validamente deliberare con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia, senza computare il Presidente della Provincia.

2. In seconda convocazione il Consiglio può validamente deliberare con la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente della Provincia.

3. Ogni proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi di maggioranze diverse, richieste dalla legge e dallo statuto.

4. Gli astenuti sono contati nel numero dei Consiglieri presenti, ma non nel numero dei votanti.

5. E' richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per l'approvazione e le successive modifiche:

- a) del piano pluriennale generale o parziale;
- b) del piano territoriale di coordinamento;
- c) delle deliberazioni di contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio provinciale e di emissione di prestiti obbligazionari;
- d) del bilancio di previsione, del conto consuntivo e rispettive variazioni;
- e) dei regolamenti previsti dallo statuto.

Art. 31

Modalità di voto

1. I consiglieri provinciali votano a scrutinio palese.

2. Lo scrutinio segreto è previsto per le votazioni su questioni concernenti persone.

Art. 32

Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni del Consiglio provinciale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi nei quali il pubblico non è ammesso.

Art. 33

Assistenza del Segretario generale.

Verbalizzazione

1. Il Segretario generale partecipa alle sedute del Consiglio provinciale ed esprime pareri su richiesta di chi presiede la seduta e di ogni Consigliere.
2. I pareri richiesti debbono esclusivamente riguardare il rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. Il processo verbale, redatto e sottoscritto dal Segretario, indica i punti principali della discussione e l'esito delle votazioni. Sono indicati i nominativi dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario.

Capo III

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E LA GIUNTA

Art. 34

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente della Provincia e da non più di otto Assessori.
2. Gli assessori, tra i quali un Vice Presidente, sono nominati con provvedimento del Presidente della Provincia. La nomina deve essere accettata dall'interessato e comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 35

Dimissioni, decesso, revoca di un assessore

1. L'Assessore comunica per iscritto al Presidente della Provincia le proprie dimissioni. Il Presidente ne prende atto e provvede alla nomina di un nuovo Assessore.
2. Nel caso di decesso di un Assessore il Presidente provvede alla nuova nomina.
3. Il Presidente provvede alla revoca di un Assessore con provvedimento partecipato all'interessato.
4. La revoca può essere disposta anche su mozione di sfiducia in analogia a quanto previsto dal successivo art. 36, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.
5. La nomina di un nuovo Assessore è comunicata al Consiglio provinciale nella prima seduta successiva al provvedimento. La comunicazione del Presidente deve contenere i motivi della sostituzione

Art. 36

Mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio provinciale.
2. La mozione presentata nei confronti del Presidente della Provincia e della rispettiva Giunta, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei

Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

3. La mozione è discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.
4. La mozione è consegnata al Segretario generale che ne rilascia ricevuta.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio provinciale e la nomina di un Commissario secondo le modalità previste dalla legge.
6. La mozione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Il voto sulla mozione di sfiducia è espresso per appello nominale.

Art. 37

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta provinciale decade ed il Consiglio viene sciolto ai sensi di legge. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
2. Le dimissioni del Presidente sono indirizzate al Consiglio provinciale. Il Consiglio è convocato entro dieci giorni dal Presidente del Consiglio, che lo presiede.
3. Le dimissioni diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 38

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. La Giunta predispone un disciplinare per i propri lavori.

Art. 39

Organizzazione interna

1. L'attività della Giunta si svolge in forma collegiale.
2. Nella prima riunione della Giunta, il Presidente conferisce, con apposito atto di delega, le competenze e le attribuzioni nelle varie attività amministrative individuate per settori omogenei.
3. Gli Assessori rispondono collegialmente degli atti della Giunta; hanno la responsabilità politica degli atti dei propri assessorati.
4. Gli atti di delega e le successive variazioni sono comunicati al Consiglio nella prima riunione successiva alla sottoscrizione dell'atto stesso.
5. Gli Assessori sono preposti all'attività amministrativa precisata nell'atto di delega, riferiscono

alla Giunta, propongono deliberazioni e curano l'esecuzione puntuale delle decisioni della stessa.

6. Al fine di svolgere i compiti previsti nel comma 5, gli Assessori indirizzano e controllano l'attività degli uffici provinciali, ciascuno per il proprio assessorato di competenza.

7. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta, ne redige il verbale che sottoscrive con chi presiede la seduta.

Art. 40

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia, opera attraverso deliberazioni collegiali, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio attuandone gli indirizzi.

2. La Giunta riferisce al Consiglio sull'attività svolta con una apposita relazione che è presentata entro il mese di febbraio di ogni anno.

3. Alla Giunta spetta :

a) il compimento degli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, non riservati ad altri per legge o per statuto, e collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

b) l'approvazione dei progetti ed eventuali perizie di variante;

c) gli acquisti, le alienazioni, le accettazioni di lasciti o doni di beni mobili e di valori mobiliari;

d) l'acquisto, le alienazioni di quote o azioni in società di capitali cui la Provincia già partecipa e che non comportino variazioni nel controllo della società;

e) le variazioni delle tariffe che non comportino modifica della disciplina generale approvata dal Consiglio;

f) le servitù e le locazioni;

g) l'assegnazione di contributi, sussidi o sovvenzioni di natura economica secondo quanto previsto da norme di legge o di regolamento;

h) l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 41

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Provincia ed è responsabile della sua amministrazione;

b) esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;

d) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa stabilita dal Consiglio, nonché quella connessa con la propria responsabilità di direzione generale della Provincia;

e) convoca e presiede la Giunta;

f) può delegare, in conformità dei rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario generale o ai Dirigenti, atti a rilevanza esterna che la legge, lo statuto o il regolamento non abbiano già attribuito loro;

g) nei casi previsti dalla legge, adotta le ordinanze che si rendano necessarie nello svolgimento dei compiti assegnati alla Provincia;

h) promuove le iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Provincia, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi e gli obiettivi fissati dal Consiglio e le disposizioni attuative stabilite dalla Giunta;

i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto;

l) impartisce le direttive al Segretario generale ed ai Dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;

m) acquisisce, sentito il Segretario generale, informazioni ed atti anche riservati;

n) promuove indagini e verifiche sull'intera attività della Provincia riferendone alla Giunta;

o) rappresenta la Provincia nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi, e compie tutti gli atti conservativi dei diritti della Provincia;

p) nomina tra il Segretario generale e i Dirigenti il presidente delle commissioni giudicatrici dei concorsi e per le selezioni pubbliche e/o riservate agli interni;

q) può conferire agli Assessori, nei limiti previsti dalla legge, deleghe temporanee, in materia di propria competenza, nel rispetto del proprio ruolo di coordinamento generale.

Il Presidente qualora non sia stato ancora nominato il Direttore generale:

a) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

b) adotta, i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento per i Dirigenti.

Art. 42

Funzioni del Vice Presidente

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, effettuata ai sensi di legge, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 37 dello statuto.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 43

Il principio di partecipazione

1. La Provincia riconosce che la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa è lo strumento più idoneo per realizzare il concorso diretto della comunità allo sviluppo dei processi di tutela dei diritti e di ampliamento degli spazi di democrazia .

2. La Provincia promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione

dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle libere forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

4. Il Consiglio provinciale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

5. La Provincia istituisce consulte di settore. Il regolamento ne determina modalità di costituzione, di organizzazione e di funzionamento.

Capo I DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE

Art. 44 Diritto d'accesso

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione provinciale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La divulgazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte del Dirigente o Funzionario che ha disposto l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Presidente della Provincia che deve comunicare la propria determinazione in merito, decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 45 Diritto d'accesso alle strutture ed ai servizi della Provincia

1. Gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni, al fine di svolgere l'attività prevista nei rispettivi atti costitutivi, possono accedere agli uffici ed ai servizi della Provincia.

2. L'accesso è consentito solo se gli uffici ed i servizi sono attinenti alle attività esercitate dagli enti, dalle organizzazioni del volontariato e dalle associazioni.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'art. 44.

Art. 46 Dovere d'informazione

1. La Provincia, al fine di garantire la necessaria trasparenza e come premessa alla partecipazione, riconosce il diritto dei cittadini, singoli od associati, all'informazione sulla attività provinciale.

2. Per soddisfare il diritto dei cittadini all'informazione è prevista una pubblicazione periodica, secondo modalità stabilite dal regolamento, che può individuare altre modalità informative, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa.

3. Il regolamento disciplina la disponibilità di dati raccolti dagli uffici provinciali e dagli uffici di enti, e aziende dipendenti.

4. Si applicano i divieti ed i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 44.

Art. 47 Informazione sullo stato degli atti

1. Ogni cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia, ha diritto di chiedere notizie sullo stato degli atti, sulle procedure e sull'ordine di esame della pratica.

2. Alle richieste è dovuta una risposta entro trenta giorni dal ricevimento presso l'ente.

3. Le modalità di esercizio sono stabilite nel regolamento.

Capo II PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 48 Consultazione

1. La Provincia, nello svolgimento delle attività amministrative che si concludono con l'adozione di atti che interessano categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati per acquisirne le valutazioni.

2. La consultazione si realizza mediante questionari, assemblee e udienze nelle commissioni consiliari di competenza e può riguardare i rappresentanti delle categorie di cittadini.

3. Lo svolgimento della consultazione è disciplinato dal regolamento.

4. Il presente articolo non si applica nelle materie per le quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione e comunque nell'adozione di tariffe e di tributi.

Art. 49 Istanze e petizioni dei cittadini

1. I cittadini, singoli od associati, mediante istanze o petizioni, possono richiedere l'intervento della Provincia o sollecitare l'adozione di un provvedimento d'interesse collettivo.

2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio provinciale che è tenuto a rispondere, nelle materie di sua competenza, entro trenta giorni dalla loro presentazione.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a darne comunicazione nella prima seduta del Consiglio successivo.

4. Il Presidente del Consiglio Provinciale comunica ai presentatori la decisione sulle istanze e sulle petizioni.

Art. 50

Proposte dei cittadini

1. Cinquecento cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, propongono l'adozione di atti di competenza del Consiglio mediante una richiesta scritta accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità.
2. Il comitato promotore, composto da almeno venticinque elettori, può richiedere al Presidente del Consiglio provinciale, l'assistenza degli uffici della Provincia per la formulazione della proposta.
3. Un rappresentante del comitato promotore può chiedere di illustrare la proposta al Consiglio, prima del suo esame.
4. Il regolamento stabilisce le modalità d'esercizio, l'accertamento della regolarità e l'ammissibilità della proposta, nonché i tempi del suo esame.

Art. 51

Proposte dei Comuni e della Comunità montana.

1. Ogni Consiglio comunale e la Comunità montana può presentare, con propria deliberazione, proposte su questioni di competenza del Consiglio provinciale.
2. Il diritto di chiedere al Presidente della Provincia l'assistenza degli uffici per la formulazione della proposta, spetta ad ogni Sindaco dei Comuni interessati ed al Presidente della Comunità montana.

Art. 52

Referendum

1. Il referendum è uno strumento di verifica e di orientamento dell'attività amministrativa.
2. Mille cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia possono chiedere l'indizione di referendum sugli argomenti di competenza provinciale.
3. Il referendum può essere indetto, di propria iniziativa, dallo stesso Consiglio provinciale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il referendum non può riguardare i seguenti atti concernenti:
 - a) lo Statuto;
 - b) l'elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca di persone;
 - c) il personale, (la pianta organica ed il regolamento del personale della Provincia, di sue aziende speciali o istituzioni);
 - d) il regolamento del Consiglio Provinciale;
 - e) il Bilancio e la contabilità provinciale.
5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
6. La richiesta, accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità, è comunicata al Presidente del Consiglio provinciale e, se avanzata da cittadini, deve esser sottoscritta da almeno cinquanta elettori.
7. Il regolamento stabilisce i tempi, le modalità per la raccolta delle firme, la successiva verifica, l'accertamento dei requisiti richiesti dallo statuto, la regolarità e l'ammissibilità della richiesta, la data e la modalità di svolgimento del referendum.

8. Il referendum è considerato valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

9. Il Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione del referendum, riunisce il Consiglio ponendo all'ordine del giorno l'esame della questione sottoposta alla consultazione referendaria

10. Il Consiglio provinciale può adottare una decisione diversa da quella approvata nel referendum ma la relativa deliberazione deve ottenere i voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

11. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio provinciale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa

12. Il referendum non può tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Capo III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 53

Diritto e facoltà di partecipazione

1. Ciascun cittadino della Provincia ha il diritto di partecipare al procedimento amministrativo che si conclude con l'emanazione di atti incidenti su propri diritti o interessi legittimi o che, comunque, rechino loro pregiudizio.
2. Se il procedimento si conclude con l'emanazione di un atto incidente su interessi diffusi, ogni soggetto, pubblico o privato, nonché associazioni o comitati portatori di tali interessi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possano subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento e di partecipare al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge e dello statuto.

Art. 54

Responsabile del procedimento

1. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, il regolamento individua l'unità organizzativa ed il soggetto responsabile per ogni tipo di procedimento e disciplina le forme ed i modi della loro pubblicità.
2. Il responsabile provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, a svolgere l'istruttoria ed esercitare le funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.
3. Il responsabile conclude il procedimento amministrativo con l'adozione del relativo atto.
4. Il termine entro il quale deve essere adottato l'atto conclusivo del procedimento è stabilito dal regolamento tenendo presente i tempi strettamente necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e l'emanazione dell'atto, in relazione alla consistenza della struttura operativa preposta al procedimento.

Capo IV

DIFENSORE CIVICO

Art 55

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico anche Territoriale

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico che ha un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della azione amministrativa della Provincia di Massa-Carrara e che, nel caso di Convenzione con i Comuni appartenenti al territorio della Provincia di Massa-Carrara e di cui al successivo Art. 63, acquisisce lo status e la denominazione di "Difensore Civico Territoriale" e esercita le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento della azione anche dei suddetti Comuni.
2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici della Provincia e dei Comuni convenzionati allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto, e, nel caso di Difensore Civico Territoriale, degli Statuti dei Comuni convenzionati e dei relativi regolamenti provinciali e comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
3. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta ritenga sia stata violata la legge, gli Statuti od i regolamenti di cui al Comma precedente.
4. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte lesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti .
5. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
6. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico negli uffici a lui dedicati anche secondo le modalità stabilite dalle eventuali ed apposite convenzione di istituzione di cui al successivo Art. 63 e, comunque, almeno per un giorno alla settimana negli uffici della Provincia.
7. Il Difensore Civico, anche Territoriale, esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli per legge.

Art. 56

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico, anche a seguito della prima stipula delle Convenzioni di cui al successivo Art. 63 e, quindi, dell'istituzione della figura del Difensore Civico Territoriale, è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Provinciale con le maggioranze e le modalità di seguito indicate.

2. Rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla elezione del successore.
3. Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta.
4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale:
 - a) con voto segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati su una lista di candidati, in possesso dei requisiti richiesti, sentita la conferenza dei capigruppo sulle domande presentate;
 - b) se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede sempre a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, con votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riscosso maggiori consensi;
 - c) qualora non si pervenga alla elezioni nei modi di cui alla lettera b) si procederà ad una votazione, in altra seduta, sempre con ballottaggio tra i due candidati dell'ultima votazione e sarà eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 57

Requisiti per l'elezione

1. Il Difensore Civico è eletto fra i cittadini residenti nella Provincia, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale, di un diploma di laurea e di esperienza almeno decennale nella pubblica amministrazione o nella dirigenza privata, o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo o nella magistratura e tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'apposito bando di selezione pubblica.

Art. 58

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, revoca

1. Non sono eleggibili a Difensore Civico, anche Territoriale:
 - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Consiglio regionale, comunale, provinciale e circoscrizionale;
 - b) gli amministratori delle Unità Sanitarie Locali, gli amministratori di altri enti, istituzioni e aziende pubbliche;
 - c) gli amministratori di istituzioni, consorzi, società e imprese cui partecipano la Provincia e/o i Comuni convenzionati, oppure vincolati da contratti d'opera o da queste pubbliche amministrazioni sovvenzionate;
 - d) consulenti legali, tecnici o amministrativi, che prestano abitualmente la propria opera alla Provincia od ai Comuni convenzionati o ad imprese od enti da queste Pubbliche Amministrazioni controllati o sovvenzionate;
 - e) i soggetti che, a vario titolo, nei precedenti sette anni dalla scadenza del bando di cui al comma 2 dell'art 57:
 - I. abbiano svolto attività di sovrintendenza delle funzioni dei

dirigenti coordinandone l'attività, siano stati titolari di direzione di struttura apicale e sub apicale della Provincia e/o dei Comuni Convenzionati;

- II. siano stati responsabili dell'istruttoria delle deliberazioni e/o responsabili dei procedimenti amministrativi, abbiano svolto funzioni di coordinamento e di controllo degli uffici della Provincia e/o dei Comuni Convenzionati;
- III. abbiano esercitato le funzioni di controllo economico-finanziario della Provincia e/o dei Comuni Convenzionati.

2. L'Ufficio del Difensore Civico, anche Territoriale, è incompatibile con l'esercizio di attività autonome o subordinate di carattere professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione provinciale e/o con i Comuni Convenzionati, nonché con cariche, anche locali, all'interno di partiti politici e con altra carica elettiva pubblica. Non è altresì eleggibile colui che abbia partecipato, in qualità di candidato, alle ultime elezioni europee, politiche e amministrative.
3. Il Consiglio provinciale dichiara la decadenza del Difensore Civico, anche nel caso del Difensore Civico Territoriale, quando sussistano o si verificano alcune delle cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità previste nel presente articolo.
4. Si osservano, per quanto applicabili, le procedure previste per la decadenza dei Consiglieri provinciali e comunali dei Comuni Convenzionati.
5. Il Difensore Civico, anche nel caso del Difensore Civico Territoriale, può essere revocato dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Art. 59

Compiti - Facoltà e prerogative

1. Il Difensore Civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso della Provincia e, nel caso di Difensore Civico Territoriale, dei Comuni convenzionati, nonché dei concessionari di pubblici servizi che attengono alle attività della Provincia e dei Comuni convenzionati.
2. Il Difensore Civico, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato, della Provincia e, nel caso di Difensore Civico Territoriale, del Comune convenzionato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi provinciali e, nel caso di Difensore Civico Territoriale, agli

comunalmente interessati od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.

4. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
5. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti – concorso e conferenze dei servizi. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 60

Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di Aprile, al Consiglio Provinciale e, nel caso di Difensore Civico Territoriale, per competenza sulle attività attinenti ogni singolo Comune convenzionato, ad ogni singolo Consiglio Comunale di Comune Convenzionato, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può, altresì, indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio della Provincia e, nel caso di Difensore Civico Territoriale, dei Comuni convenzionati, trasmessa a tutti i consiglieri provinciali ed eventualmente comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio provinciale ed eventualmente consigli Comunali interessati.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Presidente della Provincia o, nel caso di Difensore Civico Territoriale, ai Sindaci dei Comuni convenzionati, affinché siano discussi nel Consiglio Provinciale e/o nei Consigli Comunali degli eventuali Comuni convenzionati che devono essere convocati, nel caso della Provincia, dal Presidente del Consiglio entro trenta giorni dalla segnalazione al Presidente e nel caso dei singoli Comuni convenzionati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 61

Rapporti con il Consiglio Provinciale e/o con i Consigli Comunali

1. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalle competenti commissioni consiliari della Provincia e, nel caso di Difensore Civico Territoriale, dei Comuni convenzionati per riferire

su aspetti generali della propria attività od in ordine ad aspetti particolari.

2. Le commissioni consiliari di cui al comma precedente hanno facoltà di richiedere al Difensore Civico chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 62 - Sede, organico, indennità di funzione, spesa

1. Il Difensore Civico ha sede principale nel capoluogo della Provincia ed eventuali sedi secondarie, previste nelle convenzioni di cui al successivo Art. 63, negli eventuali Comuni convenzionati.
2. Ai fini del Comma precedente l'ufficio del Difensore Civico viene individuato presso idonei locali messi a disposizione dalla Provincia ed eventualmente dai Comuni convenzionati, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
3. Al Difensore Civico spetta un'indennità fissata dal Consiglio Provinciale o dalle Convenzioni di cui al successivo Art. 63 e, comunque, in misura non superiore a quella stabilita per il Presidente del Consiglio provinciale. Gli spettano inoltre il rimborso delle spese di missione e trasferta stabilite per gli amministratori provinciali.
4. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è sostenuta a valere sul Bilancio della Provincia nonché, nel caso di Difensore Civico Territoriale, anche a valere sulle risorse previste nelle Convenzioni di cui al successivo Art. 63 ed è, quindi, individuata in un apposito capitolo del bilancio provinciale.

Art. 63

Convenzioni per la realizzazione del Servizio di Difensore Civico territoriale

1. La Provincia promuove e stipula accordi, disciplinati da apposita convenzione, con i Comuni compresi nel proprio territorio affinché si possa realizzare il servizio del Difensore Civico Territoriale.
2. La delibera dei Consigli comunali interessati dovrà espressamente consentire alle finalità ed all'esercizio dei compiti previsti negli Articoli precedenti.
3. La relativa Convenzione dovrà inoltre prevedere le modalità di strutturazione e funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico Territoriale e le risorse umane e finanziarie disponibili e destinate, da ogni singolo Ente aderente, alle attività del Difensore Civico Territoriale.

Art. 63 bis

Norma transitoria e di raccordo

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni statutarie relative al Difensore Civico anche Territoriale e nelle more della stipula della prima Convenzione di cui al precedente Art. 63, in considerazione della necessità di garantire le funzioni di Difesa

Civica sussistenti ed antecedenti alla applicazione delle suddette disposizioni statutarie, il servizio di Difesa Civica Provinciale, così come precedentemente normato statutariamente, verrà, comunque, garantito in regime di "prorogatio" e fino alla prima elezione del Difensore Civico Territoriale di cui al precedente Art. 56.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 64 Circondari

1. La Provincia può suddividere il proprio territorio in circondari tenendo conto dell'esistenza di altri Enti, al fine di assicurare una organizzazione degli uffici e dei servizi adeguata alle peculiarità del territorio ed alle esigenze della popolazione, nonché per organizzare forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio provinciale, consultati tutti i Comuni indicati nell'art. 2, provvede alla suddivisione del proprio territorio in circondari, stabilendo, nel contempo, le modalità organizzative degli uffici e dei servizi e le forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini.
3. Le deliberazioni previste nel comma 2 sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora dopo due votazioni, da tenersi a distanza di almeno trenta giorni, non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi, la deliberazione è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Nel rispetto della disciplina regionale in materia di circondario, apposito regolamento prevederà l'istituzione dell'assemblea dei Sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, nonché la nomina di un Presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei Sindaci e componente del Consiglio comunale di uno dei Comuni appartenenti al circondario.
5. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al Presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del Presidente del Consiglio di Comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.

Capo II FORME ASSOCIATIVE

Art. 65 Principio sulla associazione

1. La Provincia privilegia forme associative con i Comuni ricompresi nel proprio territorio, con la Regione e con altri soggetti pubblici, al fine di gestire i servizi, di esercitare funzioni e di realizzare opere e

programmi di interesse sovracomunale o riguardanti una vasta area territoriale.

2. Il Consiglio provinciale approva, su proposta della Giunta, un programma di massima per la gestione dei servizi in forma associata.

Art. 66 **Convenzioni**

1. La Provincia può stipulare convenzioni con i Comuni indicati nell'art. 2 per l'esercizio coordinato e razionale di funzioni e servizi di interesse comune.

2. Nella convenzione può prevedersi che la gestione dei servizi possa effettuarsi utilizzando le strutture provinciali o di un altro ente contraente.

3. La Provincia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici diversi da quelli previsti nel comma 1 e, per scopi di pubblica utilità, anche con soggetti privati.

Art. 67 **Consorzi**

1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. Il consorzio è un ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

2. A tal fine il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui al presente statuto.

4. Il Presidente o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 68 **Accordi di programma**

1. Il Presidente della Provincia, sussistendo la competenza primaria della Provincia sulla definizione e l'attuazione di opere, di interventi e relativi programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi di legge.

3. Se l'accordo di programma, cui abbia aderito il Presidente della Provincia, comporta variazioni del piano territoriale di coordinamento o di altri strumenti urbanistici di competenza della Provincia, l'adesione del Presidente della Provincia è ratificata dal Consiglio entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza.

4. Nel caso di un accordo di programma promosso da altro soggetto pubblico, sussistendo un interesse della

Provincia a partecipare, il Presidente della Provincia partecipa all'accordo ed assicura la collaborazione della Provincia.

5. I rappresentanti della Provincia, nel collegio cui compete la vigilanza sull'accordo di programma, sottopongono al Consiglio provinciale, nella seduta dedicata all'esame del conto consuntivo, una relazione sull'attività svolta.

Art. 69 **Attività e opere di rilevante interesse provinciale**

1. La Provincia promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

2. L'attività e le opere sono rispettivamente esercitate e realizzate sulla base di programmi ed in collaborazione con i Comuni.

3. Le relative gestioni avvengono attraverso le forme previste dalla legge e dallo statuto.

TITOLO V **SERVIZI PUBBLICI**

Art. 70 **Erogazione dei servizi.**

1. La Provincia può provvedere alla gestione dei servizi, nelle forme previste dalla legge, assicurando l'efficacia e l'efficienza organizzativa, perseguendo l'autonomia economica e l'economicità della gestione.

2. Il Consiglio provinciale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di Società per Azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

3. La Provincia può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

Capo I **AZIENDE SPECIALI**

Art. 71

Costituzione di aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi che abbiano le caratteristiche previste dalla legge, la Provincia può avvalersi di aziende speciali, enti strumentali dell'ente locale, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio provinciale approva lo statuto delle aziende speciali che deve conformarsi agli indirizzi generali della Provincia e contenere criteri e norme di responsabilità nell'organizzazione interna dell'azienda e di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio provinciale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la miglior qualità dei servizi.

Art. 72

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali : il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Presidente fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere provinciale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso.
5. Il Consiglio provinciale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi. Il Consiglio provinciale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio provinciale.

Art. 73

Revoca

1. Il Presidente della Provincia può revocare il presidente o uno o più componenti il Consiglio di amministrazione per gravi violazioni di legge o per documentata inefficienza.
2. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione rimangono in carica quanto il Consiglio provinciale. Le loro funzioni sono prorogate sino alla nomina dei successori.

Capo II

ISTITUZIONI E SOCIETA'

Art. 74

Le istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali della Provincia privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Presidente della Provincia che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza e per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio provinciale.
4. Il Consiglio provinciale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità, degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. In sede di prima istituzione viene stabilita una verifica sull'attività dell'istituzione, decorsi due anni dal proprio insediamento.

Art. 75

Rinvio al regolamento

1. Il regolamento disciplina l'ordinamento ed il funzionamento degli organi, le modalità per l'erogazione dei servizi e stabilisce le norme per il funzionamento di ciascuna istituzione.
2. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell'istituzione.

Art. 76

Società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il Consiglio provinciale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio provinciale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. La Provincia sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I Consiglieri provinciali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Presidente od un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio provinciale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse

della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO VI UFFICI E PERSONALE

Art. 77 Criteri generali

1. L'attività della Provincia è regolata dal principio di separazione tra funzione politica di indirizzo e di controllo, propria degli organi elettivi, e funzione gestionale, propria degli organi burocratici.
2. Gli uffici ed i servizi sono organizzati in base a criteri di autonomia, di funzionalità, di economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La Provincia riconosce il ruolo e la funzione delle organizzazioni sindacali e favorisce il rapporto fra i dipendenti ed i cittadini.
4. L'amministrazione della Provincia si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, conseguimento della massima flessibilità delle Strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
5. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale, secondo modalità disciplinate dal regolamento.
6. Sono garantite, anche mediante specifiche misure denominate "Azioni positive", condizioni di pari opportunità nell'accesso agli uffici e nello svolgimento delle carriere.

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 78 Uffici provinciali

1. La Provincia provvede all'organizzazione degli uffici sulla base di una suddivisione organica delle funzioni in aree di attività ed obiettivi di lavoro, in conformità dello statuto, del regolamento e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per il comparto degli enti locali.
2. Gli uffici sono organizzati in strutture di massima dimensione ed in ulteriori unità operative.
3. Possono essere istituiti Staff per scopi determinati non collegati gerarchicamente alla normale struttura, secondo norme stabilite dal regolamento.

Capo II ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 79

Autonomia organizzativa ed ordinamento del personale

1. La Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 80

Il personale della Provincia

1. I dipendenti provinciali inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie e profili professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente provinciale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza degli uffici e servizi di appartenenza, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli ed altresì, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali la Provincia promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, dal Direttore e dagli organi collegiali dell'ente.

Art. 81

Dirigenti

1. Alle strutture di massima dimensione, previste dalla pianta organica, è preposto un dirigente. L'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali sono effettuate dal Direttore Generale, secondo modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Nel caso in cui non sia stato ancora nominato il Direttore Generale provvede il Presidente della Provincia.
3. I dirigenti svolgono funzioni di impulso, di coordinamento e di controllo sulla struttura cui sono preposti, organizzano l'attività degli uffici da essi dipendenti.
4. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante

autonomi poteri di spesa, se attribuiti dal Direttore Generale, di organizzazione delle risorse umane, sia strumentali che di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati, in particolare:

- a) la gestione ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Struttura cui sono preposti, secondo gli indirizzi dell'assessore competente;
- b) la presidenza di commissioni di concorso previste per l'assunzione di personale;
- c) la presidenza di commissioni di gara per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, per l'appalto di opere e servizi, i relativi procedimenti, nei limiti della competenza della struttura;
- d) la stipula di contratti che impegnano la Provincia, nell'ambito della competenza della Struttura e con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
- e) il rilascio di atti ricognitivi, di valutazione e l'adozione di atti di intimazione che la legge e lo statuto non riservano ad altri organi della Provincia.

5. I compiti specifici nonché le modalità di gestione dell'attività amministrativa dei dirigenti sono stabiliti dal regolamento .

6. I dirigenti sono responsabili, nei confronti degli organi elettivi e del Direttore Generale, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, in relazione agli obiettivi perseguiti dalla Provincia.

7. La Provincia, può prevedere la copertura dei posti vacanti di responsabili di servizio o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o d'alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, secondo modalità previste dal regolamento, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

8. Apposito regolamento prevede, per obiettivi determinati altresì la realizzazione di collaborazione , ad alto contenuto di professionalità mediante contratti a termine.

9. Sono istituite la conferenza dei dirigenti e la conferenza dei servizi, secondo modalità stabilite dal regolamento.

Art.81 bis

Verifica del consiglio su atti e Provvedimenti amministrativi dirigenziali

1. Gli atti ed i provvedimenti amministrativi dirigenziali sono sottoposti alla verifica interna del Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate, quando i 2/3 dei consiglieri ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio, motivandola, indicando le norme violate, entro e non oltre 10 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio.

La richiesta di verifica interna della legittimità dell'atto e del provvedimento dirigenziale comporta la sospensione momentanea dello stesso.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il Presidente del Consiglio richiede entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta, al nucleo di Regolarità Amministrativa, composto dal Segretario Generale dell'ente, dal Difensore Civico provinciale e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il parere sull'atto in

relazione ai rilievi mossi, parere da rilasciare nel termine di 10 giorni.

Qualora il parere riscontri vizi dell'atto in questione, il Consiglio tramite il suo Presidente provvede ad inviare detto parere al dirigente, tendente alla eliminazione dei vizi rilevati, nei successivi dieci giorni: scaduto tale termine o anche prima, se il o la dirigente ritiene valido l'atto, questi acquista piena efficacia.

Art. 82

Aree funzionali

1. Il regolamento individua aree funzionali che possono ricomprendere più Strutture di massima dimensione, per la realizzazione di programmi e di obiettivi che richiedono l'unitarietà ed il coordinamento di diverse competenze.

2. La direzione delle aree funzionali per un periodo non superiore a due anni, è affidata dal Direttore Generale ai dirigenti preposti alle Strutture di massima dimensione ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'art. 81. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato ancora nominato provvede il Presidente della Provincia.

3. Il regolamento disciplina i criteri ed ulteriori modalità per l'affidamento della direzione delle aree funzionali .

4. I dirigenti delle aree funzionali possono essere rimossi secondo modalità previste dal regolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Capo III

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 83

Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo .

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza giuridica agli organi della Provincia, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

4. Il Segretario partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive assieme a chi presiede le sedute.

5. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

6. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

7. Egli riceve le dimissioni del Presidente, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le eventuali proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

8. Il Segretario roga i contratti della Provincia, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita

infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Presidente.

Art. 84

Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale ha funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva nell'esercizio delle sue competenze, lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. La qualifica di Vice Segretario Generale è attribuita, secondo le modalità previste dal regolamento, ad un dirigente della Provincia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la figura del Segretario Generale, fatti salvi i diritti acquisiti.

Capo IV

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 85

Nomina del Direttore Generale

1. Il Presidente, previa delibera della Giunta Provinciale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 86

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che a tale riguardo gli impartirà il Presidente della Provincia.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio, che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. Le competenze del Direttore Generale, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, sono disciplinate nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO VII

ORDINAMENTO E CONTROLLO FINANZIARIO

Art. 87

Finanza Provinciale

1. La provincia, nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile previsto dalla legge, possiede autonomia finanziaria, fondata su risorse certe, proprie e trasferite.
2. La provincia in base all'autonomia impositiva che la legge le attribuisce, accerta risorse proprie nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. La provincia accerta altresì risorse proprie gestendo i beni demaniali e patrimoniali di cui dispone.

Capo I

CONTABILITÀ

Art. 88

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo

1. La provincia delinea la propria programmazione finanziaria mediante l'approvazione della relazione previsionale programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e rendiconta la propria attività annuale mediante l'approvazione del rendiconto della gestione.
2. La relazione previsionale programmatica, il bilancio annuale e pluriennale con gli allegati previsti dalla legge sono approvati dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il termine previsto dalla legge
3. I documenti della programmazione finanziaria di cui al comma 1, formulati dalla Giunta, sono resi disponibili agli aventi diritto, presso la segreteria generale dell'ente, quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione.
4. Il rendiconto della gestione, composto dal conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico, è approvato dal consiglio provinciale entro il termine previsto dalla legge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La proposta di rendiconto della gestione è formulata dalla Giunta almeno 30 giorni prima del termine previsto dalla legge per l'approvazione del medesimo.
5. Il rendiconto della gestione è accompagnato dalla relazione della Giunta sull'efficacia dell'azione condotta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e dalla relazione dei Revisori dei conti, i quali, oltre ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. La proposta di rendiconto e la relazione formulate dalla Giunta, la relazione dei Revisori dei conti sono resi disponibili presso la segreteria generale dell'ente 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione del rendiconto
7. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia devono essere discussi ed approvati successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ed al conto consuntivo e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla legge
8. Apposito regolamento disciplina le norme relative alla contabilità generale.

Art. 89

Nomina Commissario

1. Nel caso specificato all'art. 141 comma 1 lettera c del T.U.E.L. 2000, in cui il consiglio provinciale venga sciolto, la fase transitoria fino all'elezione del nuovo consiglio, verrà affidata ad un commissario a cui spetterà l'ordinaria amministrazione
2. Il commissario viene individuato nella figura del segretario dell'ente; egli può avvalersi della collaborazione di 2 sub commissari anche esterni all'ente;

3. Nel periodo in cui il segretario dell'ente svolge le mansioni di commissario le funzioni di segretario generale vengono svolte dal vicesegretario.

4. Il compenso del commissario è quantificato nell'indennità che percepisce il presidente della provincia. Pertanto nel nostro caso viene data la differenza tra l'indennità del segretario e quella del presidente della provincia.

5. Ai due sub commissari viene riconosciuta l'indennità percepita dagli assessori.

Capo II

CONTROLLO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 90

Revisori dei Conti

1. Il Consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Collegio dei revisori può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, sentire dirigenti e impiegati della Provincia e delle istituzioni che hanno l'obbligo di collaborare; può disporre l'audizione di rappresentanti della Provincia nelle aziende speciali o presso altri enti derivati.

4. I revisori hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio provinciale e debbono partecipare a quelle aventi per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

5. Il Collegio dei revisori riferisce, con relazione scritta al Consiglio provinciale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e dei bilanci di previsione, secondo modalità previste nel regolamento di contabilità.

6. Esprime altresì pareri agli organi istituzionali ogni qualvolta richiesti e formula proposte ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia della gestione nell'ambito delle proprie competenze.

7. Il Collegio dei revisori, se richiesto, riferisce su singoli argomenti alle competenti commissioni consiliari.

8. I rapporti tra il Collegio dei revisori, il Segretario Generale ed i dirigenti della Provincia sono improntati a principi di cooperazione.

9. Il regolamento di contabilità, secondo i principi espressi dal presente statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio dei revisori.

Art. 91

Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico interno della gestione consiste nella valutazione dei risultati economici ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e dei programmi e del livello di efficienza ed efficacia raggiunti dai servizi.

2. I criteri e le modalità del controllo di gestione sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 92

Tesoreria

1. La Provincia ha un servizio di Tesoreria disciplinato dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 93

Attività contrattuale

1. La Provincia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti che non eccedono la soglia di rilievo comunitaria deve essere preceduta dalla determinazione a contrarre del Responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

4. Per i contratti che eccedono la soglia di rilievo comunitaria si provvede con apposita deliberazione a contrattare degli organi collegiali dell'ente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 94

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, successivamente al controllo eventualmente previsto dalla legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è affisso all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo dell'Ente .

Art. 95

Revisione, abrogazione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello statuto sono esaminate dal Consiglio provinciale ogni qualvolta vi siano modifiche legislative o comunque proposte di modifica di disposizioni statutarie atte a migliorare il funzionamento dell'ente.

2. Le proposte di abrogazione totale dello statuto seguono le procedure previste nel comma precedente.

3. La deliberazione di abrogazione è votata contestualmente alla approvazione del nuovo statuto ed assume efficacia dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 96

Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

2. I regolamenti previsti dallo statuto o comunque necessari a darne attuazione, nonché le loro modifiche, sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. I regolamenti di cui al comma precedente sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto

4. I regolamenti entrano in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della Provincia.

Art. 97

Diffusione dello Statuto e dei regolamenti

1. Il Consiglio provinciale adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini della Provincia.

Art.98

Norme sulla trasparenza dell'operato dei Consiglieri provinciali e dei componenti della Giunta provinciale

1. Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa ed in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, ogni componente del Consiglio e della Giunta è tenuto a rendere pubbliche:

a) la propria situazione patrimoniale al momento della elezione, o designazione, e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l'Ente:

* della propria dichiarazione annuale dei redditi;

* di una dichiarazione annuale attestante i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

b) la propria situazione associativa, mediante dichiarazione annuale che attesti la non appartenenza a società segrete e che indichi a quali associazioni e organizzazioni egli sia iscritto e quali ne siano gli scopi e l'ambito d'attività;

c) le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.